COMUNE DI CASAPESENNA

(PROVINCIA DI CASERTA)

REGOLAMENTO COMUNALE DEL PARCO DELLA LEGALITA' E DELLE AREE A VERDE

FINALITA'

Art. 1

Il presente regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'amministrazione comunale, ed ha lo scopo di salvaguardare, promuovere e migliorare l'aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi in quanto elementi qualificanti del contesto urbano e fattori di miglioramento della qualità di vita dei cittadini.

CAP. 1 – PARTE GENERALE

Art. 2

Il Parco della Legalità è aperto al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale ed esposti agli ingressi.

Art. 3

Il comportamento del pubblico nelle aree del parco e giardini dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente per cui è fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che offrono il Parco della Legalità e le aree a verde pubblico. E' vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.

Art. 4

L'ingresso nel Parco della Legalità è vietato ai venditori ambulanti non autorizzati.

Art. 5

E' severamente vietato danneggiare piante, arbusti, tappeti erbosi e seminati. In particolare è vietato manomettere, danneggiare ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, fiori, piante e legname in genere.

Art. 6

E' fatto assoluto divieto di uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali, pertanto è proibito entrare e circolare nel Parco della Legalità con armi e strumenti di caccia.

Art. 7

E' vietato transitare con qualsiasi mezzo motorizzato, senza espressa autorizzazione da parte del Sindaco, ad eccezione delle carrozzelle ad uso delle persone invalide.

Art. 8

E' vietato utilizzare impropriamente panchine, giochi ed attrezzature, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e recinzioni, sui pali di illuminazione e simili. E' altresì vietato danneggiare o imbrattare in alcun modo tutte le strutture ed attrezzature.

Art. 9

E' fatto divieto di svolgere attività sportive che possano arrecare disturbo o danni all'incolumità delle altre persone, in particolare giochi con palla, salvo le attività autorizzate. E' consentito utilizzare le biciclette nel parco, sempre nel rispetto dell'incolumità altrui.

Art. 10

E' vietato l'occupazione, anche temporanea, del suolo con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio o altro senza la preventiva autorizzazione nei modi di legge.

Art. 11

E' vietato a chiunque di occupare in maniera non occasionale aree di terreno, o dislocarvi oggetti che siano di disturbo o pericolo alla libera circolazione degli altri cittadini.

Art. 12

E' fatto divieto di accendere fuochi liberi e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi.

Art. 13

E' vietato abbandonare o gettare nel parco rifiuti di ogni genere e tipo.

Art. 14

E' vietato introdurre cani nelle aree indicate da apposita segnaletica. Nelle altre aree i cani potranno accedere, a guinzaglio e muniti di museruola, sotto la vigilanza del proprietario che ne risponde direttamente, comunque evitando che possano infastidire persone o altri animali. I proprietari sono, inoltre, tenuti alla pulizia delle deiezioni dei propri cani.

Art. 15

Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora senza espressa autorizzazione nei modi di legge.

Art. 16

E' vietato al pubblico trattenersi nel parco oltre l'orario di chiusura.

Art. 17

I bambini al di sotto dei 10 anni devono essere sempre accompagnati da persone adulte e possono accedere al parco con automobili, con tricicli e biciclette non motorizzate, tranne se dotate di motore elettrico.

Art. 18

Gli uffici comunali possono disporre la chiusura temporanea, totale o parziale, per la manutenzione o per motivi di sicurezza.

Art. 19

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salve diverse disposizioni di legge, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del dlgs 267/2000, da un minimo di $\in 25,00$ ad un massimo di $\in 500,00$.

CAP. II – INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Art. 20

L'amministrazione comunale può, su richiesta, autorizzare, fatto salvo quanto previsto da espresse norme di legge ,le seguenti attività:

- a) manifestazioni culturali e sportive, sfilate, parate, esposizioni e spettacoli;
- b) la messa a dimora di piante;
- c) la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
- d) l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
- e) l'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.